



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia*  
*Direzione Generale*

MIUR AOO DIRSI. REG. UFF.10178 USC.

Palermo, 14.5.2013

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.D.G. 22.11.2004 con il quale viene indetto un “corso-concorso selettivo per il reclutamento di Dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi”;

VISTI gli atti della procedura concorsuale e del relativo contenzioso;

VISTE le sentenze di annullamento della procedura stessa (C.G.A. per la Regione Sicilia 25 .5.2009 n. 477/2009; 26.5.2009 n. 478/2009) nonché le decisioni di accoglimento dei successivi ricorsi per ottemperanza (C.G.A per la Regione Sicilia 10.11.2009 n. 1064 e 10.11. 2009 n. 1065);

VISTA la Legge del 3.12.2010 n. 202, ed in particolare l'art.1 che, “in esecuzione delle statuizioni della giustizia amministrativa...” autorizza il Ministro per l'istruzione l'Università e la Ricerca.....a determinare” con apposito decreto “le modalità di svolgimento della ...procedura concorsuale” di cui trattasi “secondo i criteri stabiliti dalla” legge medesima;

VISTO inoltre l'art. 5 della legge summenzionata, che prevede quanto di seguito indicato:

- sono ammessi alla rinnovazione della procedura concorsuale “tutti i candidati che hanno partecipato alle prove scritte.... del concorso....completando ognuna di esse con la consegna del relativo elaborato”;
- tale rinnovazione “ha luogo mediante una nuova valutazione degli elaborati dei candidati.... non ammessi al corso di formazione a seguito delle prove del ... concorso” annullato;
- “tutti i candidati risultati idonei a seguito della valutazione” summenzionata “sono ammessi al corso di formazione di cui all'art.6” della legge;

VISTO il D.M n. 2 del 3.1.2011 che dà applicazione alla suddetta legge, ed in particolare l'art. 2 lettera c) e l'art. 4 che ribadisce quanto prescritto dal art. 5 della legge 202/2004;

VISTE le note ministeriali prot. n. 4 del 3.1.2011, n. 287 del 14.1.2011 e n 8999 del 4.11.2011, che forniscono ulteriori indicazioni in ordine alle procedure di rinnovazione e prevedono:

- per i candidati bocciati alla prova scritta, la ricorrezione degli elaborati e, in caso di valutazione positiva, la successiva ammissione al corso di formazione selettivo di cui all'art. 6 della legge 202/2010;

- per i candidati bocciati alla prova orale, l'ammissione diretta al suddetto corso di formazione.

VISTA la nota ministeriale prot. n. 9316 del 6.12.2012, con la quale, a parziale modifica di quelle sopraindicate, si esprime l'avviso che i candidati che superarono la prova scritta ma non la successiva prova orale debbano sostenere un apposito esame orale e solo successivamente, se avranno superato tale prova, essere ammessi al corso di formazione;

VISTI i Decreti cautelari n. 951/952/994/995/996/997/998/999/1019/1021 del 2013, successivamente confermati in sede collegiale, con i quali il Presidente del TAR Lazio, pronunciandosi sui ricorsi prodotti avverso la suddetta nota ministeriale da alcuni dei candidati bocciati alle prove orali al fine di ottenere la diretta ammissione al corso di formazione, dispone che tale ammissione deve ritenersi subordinata alla previa correzione con esito favorevole degli elaborati dei candidati medesimi;

VISTI i propri atti con i quali, in esecuzione di tali misure cautelari i candidati destinatari dei citati decreti sono stati ammessi con riserva al corso di formazione in svolgimento, subordinatamente alla positiva valutazione degli elaborati in sede di ricorrezione;

VISTE le proprie note prot. n. 4295 del 4.3.2013 e 4605 del 7.3.2013 con le quali si chiede all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo di esprimere parere in ordine all'opportunità di estendere le citate decisioni anche ai candidati bocciati all'orale che non abbiano presentato ricorso;

VISTE le note prot. n. 18487 del 6.3.2013 e 19457 del 9.3.2013 con le quali l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, dopo aver affermato "l'indiscussa coerenza" dei decreti cautelari presidenziali "alle disposizioni primarie (art. 5 L. 202/2010) e secondarie (D.M. 2/2011)" disciplinanti la materia, rimette all'Avvocatura Generale dello Stato e al Ministero, che ha adottato la determinazione oggetto dell'impugnativa, ogni valutazione sull'opportunità di estendere gli effetti dei decreti cautelari anche a chi non ne è stato formalmente destinatario, in quanto non ricorrente;

VISTA l'analoga richiesta di parere rivolta dal MIUR – Dipartimento per l'Istruzione all'Avvocatura Generale dello Stato, con nota prot. n. 2694 del 14.3.2013 ;

VISTO il parere espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato ( prot. 170297 del 17.4.2013) che, nel ribadire la conformità al dato normativo delle pronunzie del Tar Lazio, evidenzia che l'opportunità di un eventuale provvedimento in autotutela che estenda il contenuto delle pronunzie ai candidati non ricorrenti dovrà essere valutata dall'Amministrazione;

VISTA la propria nota prot. n. 8899 del 19.4.2013 con la quale viene comunicato al MIUR – Dipartimento per l'Istruzione- Direzione Generale del Personale Scolastico il proprio orientamento favorevole alla ricorrezione degli elaborati anche nei confronti dei non ricorrenti;

VISTA la nota prot. n. 4199 del 2.5.2013 con la quale il suddetto ufficio ministeriale condivide tale soluzione, implicitamente annullando le indicazioni precedentemente fornite;

CONSIDERATO sotto il profilo della legittimità:

- che la previsione di due diverse procedure per i candidati a suo tempo bocciati alle prove scritte e per quelli bocciati alle prove orali appare in evidente contrasto con la lettera della legge più volte citata e del decreto applicativo;
- che in realtà i suddetti candidati debbono farsi rientrare nell'unica categoria prevista dall'art. 5 Legge 202/2010 e dall'art. 2 lettera c) Decreto Ministeriale 2/2011 di coloro che "hanno partecipato alle prove scritte....completando ognuna di esse con la consegna del relativo elaborato";
- che l'annullamento della procedura concorsuale riverbera i suoi effetti su tutte le valutazioni precedentemente effettuate, e non soltanto su quelle positive;
- che, diversamente operando, verrebbe a crearsi una ingiustificata disparità di trattamento;

CONSIDERATO altresì che l'unitarietà e coerenza di quest'ultima fase della procedura di rinnovazione del concorso sarebbe gravemente compromessa laddove si procedesse alla ricorrezione degli elaborati dei soli ricorrenti, con forte pregiudizio dell'interesse dell'Amministrazione a selezionare il personale dirigenziale con modalità che ne assicurino un adeguato grado di preparazione;

RITENUTO di dover evitare l'altissimo rischio di soccombenza in giudizio dell'Amministrazione con riferimento sia all'evidente illegittimità delle originarie indicazioni ministeriali sia all'ingiustificata disparità di trattamento fra candidati coinvolti nell'annullamento della medesima procedura concorsuale e nella stessa fase di rinnovazione;

#### DISPONE

per le ragioni indicate in premessa, fatta salva ogni diversa determinazione nel merito da parte del competente organo giurisdizionale, l'applicazione in via di autotutela, della procedura di rinnovazione indicata nei summenzionati Decreti del Presidente del TAR Lazio 951/952/994/995/996/997/998/999/1019/1021 del 2013, ai candidati giudicati inidonei alla prova orale del corso-concorso a posti di dirigente scolastico indetto con D.D.G. 22.11.2004 ed annullato con sentenze del C.G.A. per la Regione Sicilia 25 .5.2009 n. 477 e 26.5.2009 n. 478, indipendentemente dalla presentazione di ricorsi avverso la nota ministeriale prot. n. 9316 del 6.12.2012;

Gli elaborati scritti dei suddetti candidati saranno ricorretti, da parte della Commissione Giudicatrice nominata con Decreto prot. n. 724 del 14.1.2011 del Dirigente Responsabile del Procedimento, avendo previamente provveduto a rendere anonime le prove stesse.

Coloro che supereranno la prova scritta saranno ammessi al corso di formazione previsto dall'art. 6 della citata Legge 202/2010.

Per effetto di quanto disposto nei precedenti commi è da considerarsi annullata la propria nota prot. n. 599 del 10.1.2013, concernente tempi e modalità di svolgimento delle prove orali.

D'ORDINE DEL DIRETTORE GENERALE  
(Maria Luisa Altomonte)  
II VICE DIRETTORE  
(Raffaele Zanolì)